

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 aprile 2006 — Vischim/Commissione

(Causa T-420/05 R)

(«*Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Urgenza — Assenza*»)

(2006/C 143/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Vischim Srl (Cesano Maderno, Italia) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Resistente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: B. Doherty, agente]

Oggetto del procedimento

Domanda diretta, da una parte, alla sospensione della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51) e, dall'altra, all'adozione di taluni provvedimenti provvisori.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso presentato il 6 aprile 2006 — Demp Holding/UAMI — BAU HOW (BAUHOW)

(Causa T-106/06)

(2006/C 143/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Demp Holding B. V. (Maastricht, Paesi Bassi) [Rappresentanti: avv.ti R.-D.- Härer, C. Schultze, J. Ossing e C. Weber]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BAU HOW GmbH (Hattersheim/Okriftel, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della divisione di opposizione 28 novembre 2003 e la decisione della quarta commissione di ricorso 31 gennaio 2006 nel procedimento R 92/2004-4;
- accogliere l'opposizione e respingere la domanda di marchio, e
- condannare l'UAMI a tutte le spese, vale a dire alle spese del procedimento di opposizione, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BAU HOW GmbH

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «BAUHOW» per beni e servizi delle classi 7, 8, 11, 19, 20, 36, 37 e 40 (domanda n. 1 740 133).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: il marchio figurativo «BAUHAUS» come marchio registrato nel Benelux n. 570 351 e come marchio internazionale n. 646 757 per beni e servizi delle classi 1, 2, 6-9, 11, 12, 16, 17, 19-21, 25, 27, 31 e 40, nonché la domanda di marchio irlandese n. 2000/03158.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, in quanto sussiste rischio di confusione tra i marchi opposti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).